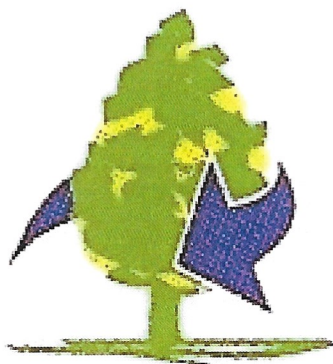




STATUTO

**"Associazione di Volontariato
Amici della Parrocchia ODV "**



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PARROCCHIA ODV

Via Mezzago snc 20882 Bellusco (MB)

Tel. 039.2271371

e-mail amiciparrocchia@gmail.com

PEC amiciparrocchia@pec.it

C.F. 94015460150

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita con scrittura privata registrata all'Ufficio del Registro di Vimercate, in data 5 agosto 1991 nr. 2117, Codice Fiscale 94015460150, l'Associazione di volontariato denominata Amici della Parrocchia ODV (vedi atto notaio Dott. Carlo Maria Giovenzana, residente in Monza). L'Associazione ha sede in Bellusco, Via Mezzago s.n.c. e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 2 - Scopo e attività

L'Associazione Amici della Parrocchia ODV è un'associazione di volontariato e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche ed opera esclusivamente per fini di solidarietà ed utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e di servizio alla cittadinanza e comunità parrocchiale di Bellusco.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, quanto indicato alle lettere e) ed i), dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

In linea generale quindi l'associazione

- ha per scopo la gestione e sviluppo di iniziative civili, culturali ed ambientali al servizio della cittadinanza e comunità parrocchiale di Bellusco.
- attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva.
- e promuove interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

Art. 3 - Volontari

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Art. 17 del D.Lgs. 117/2017

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni della partecipazione ad altre associazioni, società ed Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Associazione
"Amici della Parrocchia ODV"



Titolo II

SOCI

Art. 4 - Soci

L'Associazione

- a) Benemeriti operanti residenti nell'As
- b) Operanti accettati
- c) Alla mercede aggiunti

Possono chiedere domanda scritta. L'ammissione deliberazione. In caso di domanda dall'esercente. In caso di richiesta giorni, motivata chiedere che

Art. 5 - Diritti

Tutti i Soci godono. Gli associati deliberazione dell'Associazione. Le prestazioni dal beneficiario. Agli aderenti secondo op. approvati da. Le attività con ogni altro

Art. 6 - Per

La qualità. Nel primo caso aver sentito presente s. del rapporto. Nel secondo comunicato. Nel terzo caso mancata p.

Art. 7 - In

Gli associati contribuiscono



Titolo II

SOCI

Art. 4 - Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci, di tre categorie:

- a) *Benemeriti*: sono i soci fondatori aderenti all'Associazione e i soci che hanno svolto l'attività operativa nel tempo passato e che, per ragioni di età, salute, stato familiare, cambio di residenza e motivi simili, non costituiscono più parte integrante dei servizi svolti dall'Associazione;
- b) *Operativi*: che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria e accettano le finalità associative secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) *Alla memoria*: di cui ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo verrà aggiornato apposito elenco.

Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante presentazione di una domanda scritta sulla cui accettazione decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono assoggettabili agli stessi doveri.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statuarie e regolamenti nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono assunte dagli organi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e dopo aver sentito il socio interessato, se si presenta, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso, ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo trascorso 1 (uno) anno dalla mancata partecipazione alle attività associative senza giustificato motivo.

Art. 7 - Irripetibilità dei versamenti

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Associazione
"Amici della Parrocchia"

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale.

Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione o consegnata a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione, purché sia trascorsa almeno un'ora.

Art. 11 - Intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea tutti i soci.

Ogni socio ha diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, ma non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea contestare la regolarità delle deleghe.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci ordinari e operativi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un'ora.

Associazione
"Amici della Parrocchia"



Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che si tratti di persone o il Presidente disponga altrimenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale che sarà depositato presso la sede dove i soci potranno consultarlo.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

(Assemblea straordinaria).

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 50% degli associati.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, devono essere Soci e sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

È composto da minimo tre ad un massimo di cinque membri.

Presidente,

Vice Presidente

Tesoriere

Segretario

un Consigliere in rappresentanza dell'Oratorio.

Quando senza giustificato motivo i Consiglieri non intervengono a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio medesimo.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Nel caso non sia possibile la sostituzione dovrà essere convocata l'Assemblea per provvedere alla nuova nomina.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei poteri per la gestione ordinaria, salvo quelli riservati all'Assemblea e agli altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le seguenti competenze:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stabilire annualmente il calendario delle attività associative, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative delle varie Associazioni Locali;
- c) accogliere le domande di adesione presentate dai nuovi soci;
- d) fissare la data dell'Assemblea annuale e predisporre l'ordine del giorno;
- e) accettare le liberalità che non sono riservate all'Assemblea;
- f) predisporre il bilancio preventivo;
- g) redigere il bilancio consuntivo e predisporre la relazione annuale circa l'attività associativa;
- h) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- i) proporre all'Assemblea la conclusione di rapporti di lavoro e assimilati;

Associazione

"Amici della Parrocchia"

- l) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione
- m) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- n) deliberare il Regolamento dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale.

Art. 15 - Riunioni

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 (tre) giorni prima, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ponendo in essere tutti gli atti necessari e opportuni;
- b) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- c) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
- d) accetta e incassa donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere e al Vice-Presidente con delibera del Consiglio Direttivo;
- e) accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati - rilasciandone quietanze liberatorie - solo se non comportano obblighi per l'Associazione, tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere e al Vice-Presidente con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare ne fa le Veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il Consigliere più anziano per elezione o per età.

Titolo V

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Art. 17 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, la persona designata da chi presiede la riunione assume il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, detti documenti sono scritti dallo stesso e da colui che presiede l'adunanza.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Titolo VI

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione per svolgere le proprie attività dispone:

Associazione
"Amici della Parrocchia"

- 
- a) di eventuali proventi derivanti da attività associative ed iniziative locali;
 - b) di eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - c) di donazioni, eredità e legati;
 - d) di ogni altro contributo dovuto a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 19 - L'Anno associativo

Gli esercizi sociali si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai soci.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 20 - Modifiche Statuarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, costituita da almeno 3/4 dei soci, con la maggioranza dei voti degli associati presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con almeno 3/4 dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea stessa, su proposta del Consiglio Direttivo. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 22 - Rinnovo normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al DL 3 luglio 2017 n. 117 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

Bellusco15/09/2023

**Associazione
"Amici della Parrocchia"**

